



## ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TORINO

C.so Francia 8, 10143 Torino - C.F.. 01111330013  
Tel: 011.58.15.111 Fax: 011.50.53.23 Web: [www.omceo-to.it](http://www.omceo-to.it)  
email: [segreteria.amministrativa@omceo.to.it](mailto:segreteria.amministrativa@omceo.to.it)  
pec: [segreteria.to@pec.omceo.it](mailto:segreteria.to@pec.omceo.it)



Ordine dei Medici Chirurghi  
e degli Odontoiatri  
della provincia di Torino

Prot. n.003274 P  
del 12/03/2024



Ai Direttori Sanitari  
delle Aziende Ospedaliere  
Aziende Sanitarie Locali

LORO INDIRIZZI

### **OGGETTO: Certificato di temporanea incapacità lavorativa**

A seguito di ripetute segnalazioni da parte di assistiti che lamentano difficoltà ad ottenere il certificato di temporanea incapacità lavorativa (noto come certificato INPS di malattia) da parte dei medici operanti in alcune strutture ospedaliere, al quale gli stessi si sono rivolti per esigenze di salute (DEA, Day Hospital, Reparti di degenza, dimissioni post-ricovero etc.), l'Ordine scrivente ritiene utile ricordare alle Direzioni in indirizzo che la vigente normativa onera a tale incumbente il medico che ha reso la prestazione.

In proposito si richiama il disposto dell'art. 2 D.L. 633/79 il quale recita: *"Nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinata dall'INPS medesimo"*

La definizione di "medico curante" ha trovato specificazione nella Circolare INPS 13.05.96 n. 99 che vi ricomprende medici convenzionati del SSN (MMG, PLS e specialisti ambulatoriali) e medici dipendenti del SSN.

Sulla scorta delle disposizioni richiamate il medico che assume in carico il paziente, qualunque sia la sua posizione d'impiego o libero professionale, per l'erogazione di prestazione di salute è quindi tenuto a rilasciare il certificato di malattia, come risulta anche dal documento 10.03.2011 prot. 7316 della Direzione Sanità della Regione Piemonte, avente per oggetto *"Indirizzi regionali in osservanza alla Circolare n. 1/2011/DFP/DDI del 23 febbraio 2011 di ulteriori indicazioni in merito alla applicazione delle disposizioni DM 26 febbraio 2010 "definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia ai SAC"*, evitando di costringere il paziente a rivolgersi al proprio MMG per ottenere quanto omesso dal medico che ha erogato la prestazione.



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
DELLA PROVINCIA DI TORINO**

*C.so Francia 8, 10143 Torino - C.F. 01111330013  
Tel: 011.58.15.111 Fax: 011.50.53.23 Web: [www.omceo-to.it](http://www.omceo-to.it)  
email: [segreteria.amministrativa@omceo.to.it](mailto:segreteria.amministrativa@omceo.to.it)  
pec: [segreteria.to@pec.omceo.it](mailto:segreteria.to@pec.omceo.it)*

---

La certificazione di malattia è infatti informata al principio di prossimità che rende maggiormente evidenti le ragioni di natura prognostica di incapacità lavorativa al medico intervenuto per primo.

L'OMCeO di Torino invita quindi le Direzioni di cui in indirizzo a comunicare detto obbligo al proprio personale medico, vigilando siano regolarmente rilasciati ai pazienti che ne fanno richiesta le certificazioni di malattia per assenza dal lavoro.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE  
(Dott. Guido Giustetto)



R.L./n.r.